



Data 13/03/2020

Protocollo N° 0119683 Class: 1.760.01.1 Fasc.13

Allegati N° 1 per tot.pag. 7

Oggetto: misure di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59/2020, n. 62/2020 e 64/2020. Prime indicazioni operative in riferimento ad attività connesse alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria, al prelievo venatorio ed al controllo della fauna.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC:
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fidc.veneto@pec.it

anlcregioneveneto@pec.it

associazionecacciatoriveneti@pec.it

confavi@pec.it

rimax@pec.it

arcicacciaveneto@pec.it

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

tarcisio.defranceschi@postecert.it

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Alle Associazioni Agricole Regionali

CONFAGRICOLTURA Veneto

CIA Veneto

COLDIRETTI Veneto

COPAGRI Veneto

AGRIVENETO

ANPA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

confagricolturaveneto@pec.it

ciaveneto@pec.it

veneto@pec.coldiretti.it

copagriveneto@pec.it

agridelveneto@pec.it

cesianordest@pec.it

Alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza

Alimentare, Veterinaria

- sede -

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

a mezzo PEC izsvenezie@legalmail.it

Con i provvedimenti indicati in oggetto e, in precedenza, con decreti legge oltre che con alcuni provvedimenti ad emanazione regionale, si è previsto, e progressivamente implementato nella struttura ed esteso rispetto all'applicazione territoriale, un sistema coordinato di misure, azioni, vincoli e prescrizioni finalizzati al contrasto e contenimento alla diffusione del virus

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



COVID-19 nel territorio nazionale, finalizzati, per la parte che qui riguarda, alla limitazione, sino al blocco, degli spostamenti delle persone nel territorio ed al divieto allo svolgimento di qualsiasi forma attività possa prevedere l'aggregazione di persone, sia in spazi chiusi che all'aperto; come noto, per quanto riguarda la limitazione e il divieto allo spostamento, sono consentite deroghe in riferimento a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute ed il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, in un arco temporale complessivo che, ad oggi, viene fissato sino al 3 aprile 2020.

Di seguito, per alcune categorie di azioni ed interventi legati ad attività rientranti tra quelle indicate in oggetto, si intendono fornire alcune minime indicazioni e/o elementi di valutazione al fine di garantirne, ove possibile, una realizzazione coordinata ed efficace ma, preliminarmente, rispettosa delle rigorose prescrizioni di carattere sanitario e comportamentale oggi vigenti.

- prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: pur trattandosi di un'attività che riveste evidenti e rilevanti finalità sotto il profilo gestionale, a tutt'oggi il prelievo venatorio continua ad essere ascritto ad attività ludico-ricreativa e sportiva e, in quanto tale, non può rientrare, ai fini dello spostamento, nelle deroghe previste per esigenze lavorative o situazioni di necessità; pertanto, le Strutture territoriali competenti sono tenute a provvedere, qualora non già realizzato e con effetto immediato, alla sospensione dei piani di prelievo vigenti ed operativi, sino al 3 aprile 2020; tra l'altro, si rileva che la possibilità di eventuale ferimento del capo e la necessaria e conseguente attivazione del nucleo di ricerca del capo ferito non farebbe che aumentare necessità di trasferimento e punti di potenziale assembramento, in contrasto con le misure sanitarie in atto;

- censimenti faunistici finalizzati alla redazione di piani di prelievo venatorio in regime di caccia di selezione: valgono le stesse considerazioni ed indicazioni operative di cui al precedente paragrafo; inoltre, si ritiene opportuno evidenziare sul punto la recente pubblicazione sul sito web di ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19.-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di-ungulati-e-galliformi>) di una specifica posizione tecnico-scientifica, a cui si rimanda; sostanzialmente, l'Istituto dà conferma della necessità di sospendere le attività di censimento faunistico sino all'efficace uscita dall'attuale fase emergenziale, prevedendo, in carenza o assenza di dati, di poter fare riferimento, con idonei fattori di correzione, ai censimenti realizzati nella passata stagione per la fase di predisposizione e valutazione dei nuovi piani di prelievo;

- recupero di capi rinvenuti morti, capi morti a seguito di impatti con automezzi e carcasse: si tratta di un'attività che viene essere considerata a tutti gli effetti come pubblico servizio e, come tale, viene attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM; qualora l'attività in parola fosse svolta oltre che da personale d'istituto anche da operatori volontari, come tali formalmente e nominativamente autorizzati, si lascia alla discrezionale valutazione del predetto personale d'istituto - rispetto alle caratteristiche del singolo evento ed alla tempistica di risposta ritenuta efficace - la opportunità o meno di coinvolgere persone che andrebbero, di fatto, ad incrementare gli spostamenti di persone e le sedi di possibile assembramento;

- recupero di capi feriti o in difficoltà e loro eventuale trasporto presso i centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà: si tratta di un'attività che viene essere considerata a tutti gli effetti



come pubblico servizio e, come tale, viene attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM; qualora l'attività in parola fosse svolta oltre che da personale d'istituto anche da operatori volontari, come tali formalmente e nominativamente autorizzati, si lascia alla discrezionale valutazione del predetto personale d'istituto - rispetto alle caratteristiche del singolo evento ed alla tempistica di risposta ritenuta efficace - la opportunità o meno di coinvolgere persone che andrebbero, di fatto, ad incrementare gli spostamenti di persone e le sedi di possibile assembramento; si evidenzia, come misura di carattere generale, la necessità di distinguere, pur nel rispetto della sensibilità di cittadini eventualmente presenti al rinvenimento, il diverso regime di tutela tra specie soggette a piani di controllo e contenimento a fini di eradicazione ed altre specie;

- controllo, contenimento ed eventuale eradicazione nell'ambito di piani redatti ed approvati ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993: si tratta di un'attività che viene essere considerata a tutti gli effetti come pubblico servizio e, come tale, viene attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM; qualora l'attività in parola fosse svolta oltre che da personale d'istituto anche da operatori volontari (formati, abilitati, autorizzati ed in regime di controllo e coordinamento con la Vigilanza Venatoria), si lascia alla discrezionale valutazione del predetto personale d'istituto - rispetto alle caratteristiche del singolo intervento ed alla tempistica di risposta ritenuta efficace - la opportunità o meno di coinvolgere persone che andrebbero, di fatto, ad incrementare gli spostamenti di persone e le sedi di possibile assembramento; in tal senso, un concreto elemento discrezionale di valutazione e scelta può sicuramente essere rinvenuto nella eventuale presenza di specie alloctone di cui al D. Lgs. n. 230/2017 oppure ad interventi di completamento di azioni di contenimento già avviate, per la quali l'eventuale sospensione potrebbe portare a vanificare l'azione complessiva di controllo, oppure, ancora, ad interventi di controllo e contenimento di capi che possono creare situazioni di danno o addirittura pericolo per la collettività; è evidente che i parametri di tali valutazioni appartengono per esperienza al personale d'istituto territorialmente competente.

In riferimento alle attività connesse alle Zone Addestramento Cani ed allo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile per cani da caccia, si allega copia della nota prot. n. 0117055 del 12 mar 2020 con cui si è provveduto alla comunicazione dei contenuti ed alla notifica del DDR n. 48 del 11 mar 2020.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

- dr. Gianluca Fregolent -

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

*Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittica-Venatoria e Agroalimentare
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: _____ - tel. +39041279 _____ - e-mail _____@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Data 12/03/2020

Protocollo N° 0117055 Class: 1.760.01.1 Fasc.7

Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 (Notifica del DDR n. 48 del 11 mar 2020).

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Alla Vigilanza Venatoria
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC:
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Coordinamento della
Vigilanza Venatoria Volontaria
(ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992)
presso le Province del Veneto e la
Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC:
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCCACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fide.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
rimax@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
tarcisio.defranceschi@postecert.it

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:
via Padana Inferiore Ovest, 58
I-37045 Legnago VR

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 48 del 11 mar 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate,



rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.», con cui si è disposto quanto segue:

«2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;».

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia, i soggetti titolari di autorizzazione per Zone di Addestramento Cani ed i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile, ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
dr. Gianluca Fregolent

U. O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
il Direttore: Arzenton dr. Adriano
Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare
tel. +390412795665 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: _____ - tel. +39041279 _____ - e-mail _____@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **49** del **11 MAR. 2020**

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni di cui ai DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 e al fine di evitare così il verificarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, autorizzate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 18, commi 1, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- DDR n. 4 del 14 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente;

DATO ATTO che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la predetta DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente alle funzioni in materia di caccia e di pesca;

RICHIAMATA la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono, e tra questi è compresa anche la variazione della denominazione della Direzione da Agroambiente, Caccia e Pesca ad Agroambiente, Programmazione E Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a far data dal 1 ottobre 2019;

VISTE le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e richiamato, a tal fine, quanto disposto al punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

Mod. A - originale

RICHIAMATO il DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR, che assegna, tra l'altro, alla competenza dei provvedimenti dei predetti Direttori:

- il rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

RICHIAMATO il successivo DDR n. 4 del 14 gennaio 2020, con cui si è provveduto ad adottare le Linee di indirizzo n. 1 in materia di gare e prove cinofile, da applicare a cura delle predette Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» in sede di istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

VALUTATI i contenuti prescrittivi e dispositivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, finalizzati al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale;

RICHIAMATO, in particolare, quanto prevede l'articolo 1, lettera g) del DPCM del 8 marzo 2020 in ordine alla sospensione, sino al 3 aprile 2020, di tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico e privato;

RICHIAMATO, altresì, ed in particolare, quanto prevede l'articolo 1, punto 2 del DPCM del 9 marzo 2020 in ordine al divieto, sino al 3 aprile 2020, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché il successivo punto 3 del medesimo articolo, laddove si prevede una modifica ed integrazione al regime di sospensione, sempre sino al 3 aprile 2020, di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

CONSIDERATO che, per le loro caratteristiche intrinseche e le modalità di concreta attuazione, le attività autorizzate ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, risultano rientrare integralmente nel quadro di attività oggetto di sospensione in applicazione dell'articolo 1, lettera g) del DPCM 8 marzo 2020 e dell'articolo 1, punti 2 e 3 del DPCM 9 marzo 2020, anche in considerazione del fatto che trattasi di attività che si svolgono su territorio libero e non compartimentato e quindi i rischi connessi e derivanti dall'assembramento e dalla contiguità tra persone appaiono cogenti e concreti;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

RITENUTO, altresì, di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

Tutto ciò premesso,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e **RICHIAMATO** quanto prevede l'articolo 18 della medesima;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»»;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.» Precisioni.»;

RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca. (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.»;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «Legge di stabilità regionale 2020»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «Bilancio finanziario e gestionale 2020»;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:
 - dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
 - di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
 - dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
 - dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

3. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
4. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
- dr. Gianluca FREGOLENT -



Gianluca Fregolent